

Articolo 80

## Comunicazioni e rapporti

(art. 41 LL)

<sup>1</sup> I Cantoni comunicano alla SECO:

- a. le autorità d'esecuzione e le autorità di ricorso designate conformemente all'articolo 41 capoverso 1 della legge;
- b. i giorni festivi parificati alle domeniche conformemente all'articolo 20a capoverso 1 della legge;
- c. le ordinanze cantonali d'esecuzione emanate in virtù della legge nonché tutte le modifiche;
- d. le decisioni in merito alle misure amministrative, alle sentenze penali e alle ordinanze di non luogo a procedere in versione integrale e motivata.

<sup>2</sup> I Cantoni trasmettono annualmente alla SECO i dati necessari per il rapporto all'attenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro e per provvedere all'alta vigilanza.

<sup>3</sup> I dati richiesti dalla SECO devono essergli trasmessi entro tre mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

<sup>4</sup> L'autorità cantonale trasmette alla SECO una copia dei permessi concernenti la durata del lavoro da essa rilasciati e lo informa delle decisioni e dei provvedimenti presi conformemente agli articoli 51 capoversi 2 e 3, 52 e 53 della legge.

### Premessa

I Cantoni devono fare rapporto alla Confederazione affinché essa possa svolgere la sua funzione di autorità di vigilanza. (v. commento dell'art. 41 cpv. 2 OLL 1).

### Capoverso 1

#### Lettera a:

La SECO deve conoscere i suoi interlocutori nei Cantoni; essi devono comunicargli le autorità d'esecuzione e le autorità di ricorso cantonali. L'obbligo di comunicazione si rivela utile specialmente quando i Cantoni modificano la loro organizzazione.

#### Lettera b:

Conformemente all'articolo 20a LL, i Cantoni possono parificare alla domenica, oltre al giorno della festa nazionale, altri otto giorni festivi. Questi ultimi sono determinanti per le aziende che soggiacciono alla legge sul lavoro (v. commento dell'articolo 20a LL).

La conoscenza di questi dati è necessaria per poter verificare le compensazioni previste dalla legge per il lavoro straordinario, il lavoro continuo, nonché per il lavoro notturno o domenicale.

#### Lettera c:

Le ordinanze cantonali d'esecuzione emanate in virtù della legge sul lavoro e tutte le loro modifiche devono essere comunicate alla SECO.

#### Lettera d:

Devono inoltre essere trasmesse per informazione alla SECO le decisioni in questo ambito giuridico.

### Capoverso 2

I Cantoni devono fornire alla SECO i dati che servono loro per provvedere all'alta vigilanza e per il rapporto all'attenzione dell'Ufficio internazionale del lavoro.

### Capoverso 3

Nel presente capoverso è fissato il termine per la presentazione dei dati summenzionati.

### Capoverso 4

Ai fini del controllo e dell'informazione devono essere trasmessi alla SECO i permessi concernenti la durata del lavoro rilasciati dai Cantoni nell'ambito delle loro competenze. In caso di inosservanza degli oneri stabiliti, i Cantoni devono inoltre informare la SECO in merito alle decisioni e ai provvedimenti adottati.